

Pubblicato il 18/04/2018

N. 04310/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03370/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con il quale è stato comunicato al ricorrente la non idoneità al Servizio di Polizia; dei relativi verbali, atti ed accertamenti presupposti, preparatori e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso pubblico a 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – notificatogli il 25 gennaio 2018, con il giudizio di Inidoneità fisica per carenza dei requisiti di cui al D.M. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3 comma 2 in riferimento alla tabella 1 punto 15, in quanto affetto da “marcata inibizione psicoaffettiva in soggetto con tratti di personalità a rilevanza clinica” e contesta la sussistenza dei presupposti a base del giudizio di inidoneità, allegando documentazione medica di diverso avviso;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento al Policlinico Militare Celio, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto di indicare i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

Ritenuto, altresì, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 giugno 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione onerando la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e all'Amministrazione competente a provvedere al fine dell'espletamento della disposta verifica, come individuata in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 giugno 2018.

Spese al definitivo (cautelare).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.